

Legislatura 16° - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 16 del 01/10/2008

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2008

16ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(579) LI GOTTI ed altri. - Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(739) MARITATI ed altri. - Delega al Governo per l'efficienza della giustizia

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **CENTARO** (PdL) riferisce sui disegni di legge in titolo, i quali, seppure attraverso tecniche legislative diverse, prevedono interventi volti a migliorare l'efficienza della giustizia, anche attraverso l'istituzione del cosiddetto ufficio per il processo.

Si sofferma dapprima sul disegno di legge n. 579, il quale riproduce un disegno di legge governativo della scorsa legislatura, anche alla luce degli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Illustra quindi l'articolo 1 del provvedimento, che prevede l'istituzione dell'ufficio per il processo, quale nuovo modello organizzativo degli uffici giudiziari. Al riguardo sottolinea che la disposizione prevede, fra l'altro, che, compatibilmente con le risorse disponibili per l'ufficio per il processo, e dedotte quelle assolutamente indispensabili per lo svolgimento di funzioni generali, nell'ambito dell'ufficio suddetto siano previste unità operative assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, con il compito di svolgere attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali; prestare assistenza ai magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienze e di decisione; collaborare all'espletamento degli incombenzi strumentali all'esercizio dell'attività giurisdizionale.

Dopo aver dato conto dell'articolo 2, il quale affida il compito di regolare la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio suddetto al magistrato titolare dell'ufficio giudiziario e al dirigente amministrativo, si sofferma sull'articolo 3, che disciplina la possibilità per praticanti avvocati, tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e dottorandi di ricerca in materia giuridiche di espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti alle sezioni penali e civili, del lavoro delle corti d'appello e dei tribunali. Al riguardo osserva che la disposizione non solo definisce i doveri cui i collaboratori si devono attenere durante il periodo di collaborazione, ma regola anche le cause di incompatibilità per gli stessi.

Dopo aver riferito sull'articolo 5, il quale interviene sulle dotazioni organiche del Ministero della

giustizia, prevedendo fra le altre l'istituzione del ruolo tecnico del personale dell'Amministrazione giudiziaria e l'autorizzazione di una serie di assunzioni presso il Ministero della giustizia, sia mediante procedure concorsuali esterne sia tramite progressioni professionali, si sofferma sull'articolo 6, il quale reca norme sul processo telematico.

Illustra quindi l'articolo 7, il quale delega il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per riordinare la normativa in tema di comunicazioni, notificazioni e conferimento della procura alle liti, tenendo conto della disciplina del processo telematico, e per riordinare la normativa in tema di recupero delle spese di giustizia.

Ulteriori deleghe al Governo sono attribuite dall'articolo 8 in materia di registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari e di applicazione dell'imposta di registro.

Dopo aver illustrato brevemente il contenuto dell'articolo 9, il quale regola le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative, si sofferma sull'articolo 10, il quale reca norme sulla copia di atti. Al riguardo osserva che esso prevede un aumento dei diritti di copia del 50 per cento rispetto a quanto attualmente previsto, per tutte le ipotesi in cui venga richiesta una copia su supporto cartaceo.

Relativamente all'articolo 11 rileva che esso interviene sui sistemi tecnici di pagamento delle spese di giustizia, con la duplice finalità di semplificare le modalità di effettuazione dei pagamenti a carico dei privati e di consentire di avere il completo e tempestivo monitoraggio degli importi versati, con possibilità di registrare, attraverso apposito sistema informatico, le causali dei singoli pagamenti, alleggerendo in tal modo anche il lavoro di verifica delle cancellerie.

Dà conto poi delle norme sui depositi giudiziari previste dall'articolo 12. Tale norma, che dispone l'acquisizione da parte dello Stato delle somme giacenti presso le banche o la posta e non reclamate nel termine di 5 anni. Su tale questione, ricorda il relatore, si è già aperto, in sede di esame del decreto-legge n. 143 del 2008, un ampio dibattito in Commissione.

Conclude l'illustrazione delle disposizioni di cui al disegno di legge n. 579, soffermandosi sugli articoli 13 e 14, recanti rispettivamente disposizioni transitorie e norme di copertura finanziaria.

Passa quindi ad illustrare il contenuto del disegno di legge n. 739, il quale differisce dall'altro provvedimento in esame non solo per il più ampio ambito applicativo, ma anche per il fatto di strutturarsi quasi integralmente sotto forma di delega legislativa. Per quel che concerne il primo aspetto esso prevede anche interventi in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari; di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari; di difesa e notificazione degli atti del procedimento penale e di informatizzazione del procedimento penale. Tale disegno di legge non contiene invece una disposizione in materia di copie di atti quale quella di cui all'articolo 10 dell'Atto Senato 579.

Conclude avvertendo che alcune questioni affrontate dai disegni di legge, risultano già state regolate da provvedimenti del Governo. Ritiene in particolare opportuna una più puntuale analisi delle norme dei provvedimenti in esame alla luce delle disposizioni contenute nei decreti legge n. 112 e 143 del 2008 e del disegno di legge n. 1441-*bis* attualmente in corso d'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Prende quindi brevemente la parola il senatore **CASSON**(PD), per ribadire la richiesta, già peraltro formulata in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, di deliberare la costituzione di un Comitato ristretto.

Il senatore **MARITATI**(PD), nell'associarsi alla richiesta testè formulata, chiede al rappresentante del Governo se sia possibile assicurare la partecipazione dei responsabili della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, alle riunioni dell'istituendo Comitato ristretto, in ragione del prezioso contributo che essi potrebbero fornire in relazione alle iniziative già avviate.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (PdL) si dichiara contrario alla immediata costituzione di un Comitato ristretto, ritenendo preferibile che la Commissione svolga prima un approfondito dibattito sulle delicate tematiche oggetto dei disegni di legge in esame. Al riguardo osserva peraltro che una attenta valutazione delle norme dei provvedimenti in titolo non può non tenere conto, come del resto rilevato dal relatore, anche delle iniziative legislative approvate ed in corso di approvazione.

Il presidente [BERSELLI](#), prendendo atto dei rilievi da ultimo formulati, ritiene di rinviare la decisione sulla costituzione di un Comitato ristretto, al termine della discussione generale sui provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione" (n. 19)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge 25 febbraio 2008, n. 34. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [MAZZATORTA](#) (*LNP*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, il quale dispone il recepimento nell'ordinamento interno, in attuazione della delega recata dall'articolo 1 della legge comunitaria 2007, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n.2006/46/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

Con riferimento alla direttiva 2006/46/CE osserva che le disposizioni da essa introdotte sono volte a realizzare il piano d'azione adottato il 21 maggio 2003 dalla Commissione, contenente misure volte a modernizzare il diritto societario e a rafforzare il governo societario prevedendo la responsabilità collettiva degli amministratori, il rafforzamento della trasparenza delle operazioni con parti correlate e delle disposizioni fuori bilancio e il miglioramento delle informazioni sulle prassi di governo societario applicate nelle società. La direttiva è diretta a facilitare gli investimenti transfrontalieri e a migliorare la comparabilità dei bilanci e delle relazioni a livello europeo, accrescendo così la fiducia del pubblico tramite maggiori informazioni specifiche e coerenti.

Passa quindi ad illustrare nel dettaglio le disposizioni di cui allo schema in esame. Gli articoli da 1 a 3 recepiscono le disposizioni contenute nella direttiva 2006/46/CE in materia di bilanci delle società, dei gruppi societari, delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria. Una prima tipologia di interventi interessa la nota integrativa ed è diretta a garantire una maggiore informazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. In particolare, si introduce l'obbligo di indicare nella nota integrativa la presenza di operazioni rilevanti realizzate con parti correlate e non concluse sulla base di normali condizioni di mercato nonché la presenza di accordi che comportano benefici e rischi significativi per la società. Una seconda tipologia di interventi modifica, elevandoli, i limiti di importi che danno diritto a semplificazioni in materia di bilancio. Si tratta, in particolare, dei requisiti richiesti per la redazione del bilancio societario in forma abbreviata e di quelli per l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato nei gruppi d'impresе.

Illustra quindi l'articolo 4, il quale, modificando il Codice delle assicurazioni private, propone di precisare l'estensione del potere regolamentare dell'ISVAP, disponendo che l'Istituto abbia altresì il potere di emanare regolamenti che contengano istruzioni esplicative ed applicative, che prescrivano informazioni integrative o più dettagliate anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dal bilancio.

Dopo aver dato conto dell'articolo 5, il quale estende l'applicazione dell'attuale disciplina relativa alle informazioni sugli assetti proprietari delle società anche al governo societario, si sofferma sull'articolo 6, il quale pone disposizioni transitorie, stabilendo l'applicazione delle nuove norme ai bilanci e ai documenti relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella dell'entrata in vigore del provvedimento.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento.

La proposta di parere favorevole, previa verifica del prescritto numero legale, è quindi posta ai voti ed approvata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(804) MARITATI ed altri. - Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali

(841) LI GOTTI ed altri. - Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore **D'AMBROSIO**(PD), il quale osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 841, d'iniziativa del senatore Li Gotti riflette il testo del disegno di legge presentato nella scorsa legislatura dal Ministro della giustizia e che, invece, il disegno di legge n. 804, di iniziativa del senatore Maritati ed altri, riprende il testo del medesimo provvedimento, nella formulazione approvata dal Senato. Illustra quindi nel dettaglio le disposizioni di cui al provvedimento n. 804.

Esso istituisce anche in Italia le squadre investigative comuni sopranazionali, al fine di rendere più efficace la lotta al terrorismo ed alle organizzazioni criminali dei vari stati che, ormai da tempo operano in accordo tra loro valicando senza difficoltà i confini dei vari paesi. La loro pericolosità si è moltiplicata a seguito del recente allargamento della comunità europea e della conseguente aumentata libera circolazione, e ha assunto aspetti preoccupanti.

Il relatore rileva che l'esigenza di dar vita a squadre investigative comuni sopranazionali che consentissero di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, alla lotta contro il terrorismo internazionale e ai cosiddetti *cross-border crimes*, era stata già messa in evidenza sin dal 1999 dal Consiglio Europeo di Tampere del 15 - 16 ottobre.

L'oratore ricorda quindi che l'Unione Europea disciplinò dette squadre prima con la Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005 e quindi con la successiva decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002.

Per soddisfare la stessa esigenza di collaborazione le squadre investigative comuni furono previste anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottata dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 ratificata dalla legge 16 marzo 2006 n. 146; dall'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra Unione Europea e U.S.A. del 25 giugno 2003 e dalla Convenzione Onu contro la corruzione adottata dall'assemblea generale il 31 ottobre 2003.

Passando all'esame dell'articolato, il relatore osserva che all'articolo 1 il disegno di legge individua l'obiettivo della presente legge nell'esigenza di attuare la decisione quadro del 2002 e le altre convenzioni internazionali sulle squadre investigative comuni.

L'articolo 2 novella il codice di procedura penale, introducendo la disciplina delle squadre agli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies, successivi all'articolo 371-bis che, come è noto, fu inserito nel codice con la legge 20 gennaio 1992, n. 8 per disciplinare l'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia.

Gli articoli 371-ter e 371-quater prevedono la costituzione delle squadre, tenendo distinte quella che viene fatta in Italia e quella che viene fatta dall'autorità di uno Stato estero, e ne fissa i presupposti, tra cui essenzialmente l'esistenza di accordi internazionali tra gli Stati interessati; nonchè l'esistenza di indagini collegate interessanti più stati, indagini che devono essere particolarmente complesse e che devono avere l'esigenza di essere coordinati con unità operative appartenenti a Stati diversi.

Il relatore rileva che la costituzione attiva spetta di norma al procuratore della Repubblica e, nei casi di cui agli articoli 372 o 371-bis, al procuratore generale ed al procuratore nazionale antimafia, mentre quella passiva spetta all'autorità competente dello Stato estero.

Dopo aver illustrato l'articolo 371-quinquies, il quale individua il contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa, si sofferma sull'articolo 371-sexies, il quale disciplina gli adempimenti esecutivi.

Ai sensi dell'articolo 371-septies, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità

investigativa di altro stato possono compiere attività operativa e sono parificati a tutti gli effetti ai nostri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, naturalmente nei limiti previsti dall'atto costitutivo. Il relatore osserva che essi, al contrario di quanto accadeva in precedenza, possono portare le armi di dotazione, mentre le stesse funzioni di polizia giudiziaria possono essere attribuite ai rappresentanti di organizzazioni internazionali ed agli esperti.

L'articolo 371-*octies* prevede che possa esser richiesto allo Stato estero, con cui è stata costituita la squadra, di ritardare, per fini investigativi o processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò possa pregiudicare i procedimenti in corso.

In riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, il relatore si sofferma sull'inserimento della lettera d) al comma 1 dell'articolo 431, la quale consente l'acquisizione al fascicolo del dibattimento anche dei documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra.

Illustra poi l'articolo 4, il quale stabilisce che le squadre investigative operano nel territorio italiano in base alle disposizioni del codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo. Dopo aver dato conto dell'articolo 5, il quale dispone che per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano, è responsabile lo Stato italiano, che a sua volta rinuncia a ripetere le somme pagate o i danni cagionati agli Stati membri dell'unione europea, si sofferma sull'articolo 6, il quale prevede che dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [BERSELLI](#) ricorda che nella seduta di ieri era terminata l'illustrazione degli emendamenti ed erano stati espressi i pareri del relatore e del Governo.

Egli comunica quindi che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

La Commissione bilancio ha espresso questa mattina sul testo del decreto-legge un parere non ostativo, a condizione che sia riformulata la norma di copertura di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3.

La Commissione stessa non ha invece ancora espresso il parere sugli emendamenti.

Nell'attesa che tale parere venga acquisito sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, 40, è ripresa alle ore 16.

Il presidente [BERSELLI](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 2.1 e 2.2, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché dell'emendamento 1.0.1, per il quale il parere è contrario nel merito ma non sotto il profilo della copertura finanziaria. Egli annuncia altresì che il relatore, senatore Mugnai, ha presentato l'emendamento 3.1, diretto ad uniformarsi alla condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere sul testo del decreto-legge.

Il relatore ha altresì riformulato l'emendamento 2.100 nel senso di prevedere che anche la quota del Fondo unico per la giustizia da destinarsi al ministero dell'interno in sede della ripartizione di cui al comma 7 dell'articolo 2, non sia inferiore ad un terzo.

Il senatore **MAZZATORTA** (*LNP*) esprime viva perplessità sull'emendamento del relatore Mugnai, tanto nella sua nuova formulazione quanto in quella precedente.

Egli osserva che il comma 7, nella originaria formulazione del decreto-legge, dava sostanzialmente attuazione a quanto previsto dal comma 23 dell'articolo 61 del testo coordinato del decreto-legge n. 112, il quale prevedeva che il Fondo venisse ripartito annualmente con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri destinando una quota al Ministero dell'interno per finalità di sicurezza e di soccorso pubblico - evidentemente con ciò individuando in tale Ministero il primo destinatario, in considerazione evidentemente del carattere preminente, nell'attuale congiuntura nazionale, del problema della tutela della sicurezza - un'altra quota, evidentemente pari o comunque non superiore, è destinata ai servizi di giustizia, e il resto, con tutta evidenza in maniera residuale, al bilancio dello Stato in generale.

L'aver determinato, sia pure solo nel minimo, una percentuale fissa per il Ministero dell'interno e l'averlo posposto nell'elencazione dei destinatari, rappresenta a suo parere un evidente segnale di una volontà, peraltro emersa chiaramente dal dibattito di ieri, di privilegiare le esigenze del comparto giustizia rispetto a quelle della sicurezza.

Il presidente **BERSELLI** fa presente che mentre nella prima formulazione dell'emendamento la collocazione del Ministero della giustizia alla lettera a) dell'elenco dei destinatari, era giustificata dal fatto che tale Ministero era l'unico per il quale veniva fissata una percentuale minima nella ripartizione delle risorse, nel nuovo testo dell'emendamento, dove essa è predeterminata sia per il Ministero dell'interno che per il Ministero della giustizia, si intendeva ritornare all'originario ordine dei beneficiari, e pertanto l'indicazione del Ministero della giustizia alla lettera a) rappresenta nel nuovo testo un mero errore materiale.

Dopo un intervento del senatore **CASSON** (*PD*) il quale, nell'esprimere il suo apprezzamento per la nuova formulazione dell'emendamento, ritiene che sarebbe opportuno conservare la collocazione del Ministero della giustizia nella lettera a), proprio per sottolineare la primazia della giustizia nella destinazione di risorse che proprio l'amministrazione della giustizia ha recuperato, il sottosegretario CALIENDO osserva che l'attuale formulazione dell'emendamento appare certamente preferibile a quella di ieri, e che il Governo non è contrario.

Peraltro egli osserva che l'intento dell'originaria formulazione era quello di attribuire al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di parametrare anno per anno la ripartizione delle risorse, in modo da poter tenere conto delle esigenze prevalenti dell'Interno o della Giustizia che si sarebbero via via presentate.

Il senatore **VALENTINO** (*PdL*) ritiene che si possa andare incontro alle preoccupazione del senatore Mazzatorta intervenendo sul testo della lettera c), premettendo le parole "per la parte residua"; così si chiarirebbe in maniera ancor più incontrovertibile che la misura di un terzo all'Interno ed un terzo alla Giustizia rappresenta un minimo al di sotto del quale non si può scendere, ma che comunque i due Ministeri sono tendenzialmente i destinatari dell'intero ammontare delle risorse.

Il relatore **MUGNAI** (*PdL*) nell'accogliere la proposta del senatore Valentino chiarisce che la corretta formulazione del suo emendamento deve essere intesa nel senso di collocare alla lettera a) il Ministero dell'interno secondo l'originaria formulazione del decreto-legge. Peraltro egli ritiene che la questione sia esclusivamente formale e del tutto ininfluenza.

Il senatore **LONGO** (*PdL*) esprime perplessità sulla nuova formulazione dell'emendamento osservando come in tal modo la quota assegnata al Ministero della giustizia non potrà mai essere superiore ai due terzi delle risorse da ripartire, laddove nell'originaria formulazione del decreto-legge e nella prima stesura dell'emendamento del relatore restava aperta la possibilità che, ove necessario, la somma venisse assegnata per intero alla giustizia.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*), invita i colleghi a trovare una soluzione che garantisca la massima destinazione possibile al Ministero della giustizia delle risorse in questione. Nel ribadire che si tratta di risorse che provengono dall'attività del Ministero della giustizia, e che il Ministero della giustizia ha potuto recuperare grazie al grande impegno con cui i relativi cespiti sono stati, per la

prima volta, censiti nella scorsa legislatura, egli osserva che è solo in sede di prima ripartizione delle risorse del Fondo che si discuterà nell'ordine di miliardi di euro, dal momento che dovranno essere ripartite le somme non utilizzate derivanti in particolare da confische disposte nell'arco di un ventennio e più; quando il sistema sarà andato a regime le somme da ripartire saranno molto inferiori. Bisogna quindi che il comparto giustizia approfitti ora della disponibilità di risorse rilevanti, da lui stesso realizzate, in modo da procedere a quelle iniziative di riforma e di ammodernamento del sistema che sono attese dal Paese.

Stante l'inizio della seduta dell'Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI convoca la Commissione per le ore 8,45 di domani, giovedì 2 ottobre 2008, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1018, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 143 del 16 settembre 2008 in materia di misure urgenti per assicurare la funzionalità della giustizia.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N° 1018

Art. 2

2.100 (testo 3)

MUGNAI, RELATORE

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

- a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
- b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
- c) per la parte residua all'entrata del bilancio dello Stato.»

2.100 (testo 2)

MUGNAI, RELATORE

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

- a) in misura non inferiore ad un terzo, al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia;
- b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso

di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.»

2.100

MUGNAI, RELATORE

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a) al Ministero della giustizia, in misura non inferiore ad un terzo, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia;

b) al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva la limitazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.»

Art. 3

3.1

MUGNAI, RELATORE

Al comma 1, lettera b) le parole: «mediante utilizzo del » sono sostituite dalle altre: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al».